

c) garanzie per il lavoratore padre che utilizza i permessi consentiti.

#### Articolo 13 e articolo 15

L'art. 13 della legge 903/77 ha ampliato la tutela antidiscriminatoria prevista dall'art. 15 della legge n. 300/70, dichiarando che la sanzione di nullità si applica "altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".

In relazione all'art. 15, non risulta che ci siano provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria in ordine alla violazione degli articoli 1 e 5 della legge in esame né che ci siano state denunce in merito.

PAGINA BIANCA

## **Rassegna dei dati regionali**

PAGINA BIANCA

## BASILICATA

Il naturale processo evolutivo e la profonda trasformazione che hanno interessato la realtà socio-culturale italiana, hanno determinato anche in Basilicata l'affermazione della donna ed il suo inserimento nella vita economica e sociale.

In Basilicata, allo stato attuale, la donna impegnata in politica o nelle libere professioni non rappresenta più un fenomeno sporadico; è facile, infatti imbattersi in donne che ricoprono posizioni di responsabilità non solo nella P.A. ma anche nel privato.

E' necessario, comunque, tener presente che il lavoro femminile, nonostante tutto, è visto ancora in una posizione subalterna rispetto a quello maschile sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo; spesso rappresenta un semplice completamento del lavoro maschile, un contributo all'economia della famiglia.

La capacità di competere alla pari con l'altro sesso per il posto di lavoro, per il mantenimento dello stesso e per la progressione in carriera, è limitata soprattutto perché costituisce un problema per la lavoratrice in quanto richiederebbe una certa flessibilità che la stessa non sempre può affrontare per la necessità di dover conciliare i propri doveri familiari di madre con il proprio lavoro.

Nonostante tutto, la donna emerge nel duplice ruolo che si trova a ricoprire nella famiglia, quello di madre e di educatrice quello di lavoratrice diventando parte integrante del sistema produttivo economico.

Nel corso dell'anno cui si riferisce la relazione non si sono registrati sostanziali mutamenti per cui la manodopera femminile in Basilicata continua ad essere presente in maniera determinante in alcuni settori produttivi quali l'agricoltura, il terziario e particolarmente la P.A. ed è assente o poco rilevabile negli altri comparti economici.

Il settore agricolo continua a rappresentare il settore con maggiore concentrazione di forza lavoro femminile.

Si riportano di seguito i dati relativi alla vigilanza esercitata e le notizie acquisite dagli Uffici per quanto concerne l'occupazione di manodopera femminile nel 1999.

### Art. 1

- a) **Accesso al lavoro** Nel corso del 1999 non sono state segnalate o riscontrate infrazioni alla normativa sull'accesso al lavoro e consistenti in discriminazioni basate sul sesso. Non si è avuta notizia di pratiche discriminatorie operate e fondate sullo stato matrimoniale o di gravidanza.

In provincia di Matera, le donne non più giovani trovano lavoro in agricoltura come braccianti, nei servizi, nei comparti industriali del legno ed in quello

alimentare della plastificazione, presente solo nel capoluogo con lo stabilimento Barilla. La manodopera femminile trova occupazione anche nei laboratori artigianali di maglieria e confezioni tessili in serie. In questi settori l'accesso al lavoro delle donne si articola verso qualifiche operaie e impiegatizie medio-basse, nella pubblica amministrazione anche verso qualifiche medio-alte.

In provincia di Potenza sono stati trattati due casi riguardanti rispettivamente il mancato superamento del periodo di prova ed i rapporti fra datore di lavoro e dipendente per i quali poteva risultare determinante la discriminazione sessuale. Al riguardo, pur non essendo risultate specifiche violazioni di legge, è stata comunque interessata la Consigliera di Parità.

- b) **Deroghe ai lavori pesanti** Non risulta che siano intervenute deroghe, in materia di lavori particolarmente pesanti, attuate mediante la contrattazione collettiva a qualsiasi livello. Non risultano richieste alle Sezioni di Collocamento di "personale esclusivamente maschile" motivate da deroghe introdotte attraverso la contrattazione collettiva.

In provincia di Potenza, l'assenza dell'elemento produttivo femminile nei settori di attività dove è richiesti particolare sforzo fisico non è da attribuirsi a discriminazioni ma solo alla libera scelta delle stesse lavoratrici che non gradiscono tali lavori.

#### Art. 3

Non sono state denunciate né accertate discriminazioni attinenti all'attribuzione delle qualifiche e delle mansioni, alla progressione di carriera. Il ricorso alle disposizioni legislative previste dall'art. 5 della legge 1204/71 in favore delle lavoratrici madri è sempre piuttosto frequente. Soprattutto nel settore pubblico le astensioni dal lavoro per gravi complicazioni in gravidanza, quindi il ricorso all'art. 5 della predetta norma, riguardano quasi sempre lunghi periodi precedenti l'astensione obbligatoria.

#### Art. 4

Non si è in grado di precisare se siano frequenti o meno i casi di opzione, da parte della donna lavoratrice, al proseguimento delle prestazioni lavorative oltre l'età pensionabile; tuttavia si ritiene che il ricorso a tale normativa sia limitato.

#### Art. 5 (sostituito dall'art. 17 della legge 5/2/99, n. 25)

Il divieto di adibire le donne al lavoro notturno viene regolarmente osservato in Basilicata.

#### Art. 6

Non sono emerse problematiche in merito all'applicazione della norma in esame né sono stati esperiti interventi in proposito da parte dei Servizi Ispettivi della regione. L'ufficio di Potenza, quando ne è stato richiesto ha fornito le notizie ed i chiarimenti necessari direttamente ai soggetti interessati.

**Art. 7**

**Il ricorso alle ipotesi previste da questo articolo è un fenomeno sporadico molto limitato. I servizi delle D.P.L. della regione non hanno svolto interventi in merito ed hanno provveduto, ove richiesto, a fornire direttamente agli interessati le notizie ed i chiarimenti necessari.**

**Art. 15**

**Non risultano adottati provvedimenti per la violazione degli artt. 1 e 5 della legge 903/77 né sono stati svolti interventi in tal senso.**

**Relativamente allo stato di attuazione della legge 125/91, il Servizio delle Direzioni Provinciali del Lavoro di Matera e Potenza hanno comunicato di non aver ricevuto alcuna segnalazione riguardante discriminazioni ai danni del personale femminile.**

## CALABRIA

Nella regione la presenza femminile nell'ambito lavorativo è riscontrabile, in modo significativo soltanto nel settore agricolo ed in quello terziario.

Si evidenzia, altresì, che la legge n. 903/77 risulta ancora oggi poco conosciuta e che permane nella donna la diffidenza a denunciare eventuali atti discriminatori commessi dai datori di lavoro. Ciò considerato, il grado di applicazione della normativa, in linea generale, può ritenersi soddisfacente.

Infatti, nel corso dell'attività di vigilanza dai Servizi Ispezione del Lavoro delle provincie calabresi, è emersa solo una violazione agli obblighi previsti dalla legge n. 903/77.

Premesso quanto sopra si forniscono i dati distinti per articolo.

### Art. 1

- a) non è stato accertato, su tutto il territorio regionale, alcun caso di violazione della norma con riferimento al divieto di discriminazione fondata sul sesso del lavoratore nella fase di accesso al lavoro;
- b) non risulta che siano intervenute deroghe a mezzo della contrattazione collettiva per ciò che concerne i lavoratori particolarmente pesanti.

### Art. 3

Non sono state denunciate né sono state accertate discriminazioni riguardo l'attribuzione delle qualifiche, mansioni e progressione in carriera.

### Art. 4

Non sono stati accertati casi di richiesta, da parte di lavoratrici, di continuazione delle prestazioni di lavoro fino ai limiti di età previsti per gli uomini.

### Art. 5

Non risultano intervenuti accordi di deroghe in materia di lavoro notturno delle donne, né risultano lavoratrici adibite al lavoro notturno in virtù di contratti precedentemente stipulati.

Non risultano lavoratrici che effettuano lavoro notturno nelle aziende manifatturiere per contratti di deroga stipulati nel corso dell'anno 1998 od in altri precedenti.

Non risultano lavoratrici occupate in lavori sotterranei di miniere, cave e gallerie.

Non esistono lavorazioni di pittura industriale in cui si utilizzano biacca, solfato di piombo od altri prodotti contenenti tali sostanze.

### Art. 6

Nessun intervento specificato è stato effettuato in merito al diritto riconosciuto alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento

preadottivo, atteso che nessuna richiesta è stata prodotta ai Servizi Ispezione del Lavoro della regione.

Sono tuttavia formulati e risolti diversi quesiti in ordine all'applicazione della norma combinata con le disposizioni di cui alla legge n. 1204/71.

**Art. 7**

Non è stata effettuata alcuna segnalazione né è stata accertata alcuna violazione in merito.

**Art. 15**

Non sono state accertate violazioni degli artt. 1 e 5 della legge 903/77; conseguentemente non si è reso necessario alcun intervento repressivo, né sono state pronunciate da parte dell'Autorità Giudiziaria sentenze in merito.

## EMILIA ROMAGNA

Nel corso dell'anno in esame, dagli accertamenti svolti nella normale attività di vigilanza, non sono state accertate violazioni a nessuno degli articoli di cui si tratta. La Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna ha segnalato una richiesta di intervento pervenuta dalla Consigliera di Parità. Tale richiesta riguardava un'azienda dove alcune lavoratrici hanno segnalato che al rientro dal periodo di assenza per maternità non erano state reintegrate nella stessa o equivalente posizione di lavoro ricoperta prima di detto periodo, e che dopo essere state inviate a rassegnare le dimissioni, l'azienda ha attuato un programma di demansionamento alternativo all'espulsione.

Le lavoratrici hanno inoltre segnalato che durante i periodi di C.I.G., nonostante l'accordo sindacale siglato dall'azienda prevedesse il ricorso alla cassa integrazione a rotazione, alcune donne (prevalentemente lavoratrici madri demansionate al rientro dal periodo di assenza per maternità) non avrebbero usufruito della rotazione.

Il Servizio Ispezione del Lavoro ha programmato gli accertamenti del caso, che sono tuttora in corso. Al termine provvederà a riferire alla Consulta Pari Opportunità.

Ciò premesso, si riportano di seguito le informazioni in ordine ai singoli articoli della legge 903/77.

### Art. 1

- a) non sono stati riscontrati casi di violazione delle norme vigenti riguardanti l'accesso al lavoro delle donne;
- b) nessuna deroga contrattuale è stata attuata in relazione a quanto disposto dalla legge per i lavori particolarmente pesanti.

### Art. 2

Non sono stati riscontrati casi di violazione della norma che disciplina la parità retributiva.

### Art. 3

Non sono stati accertati casi di discriminazione basati sul sesso per quanto concerne l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione in carriera.

### Art. 4

Non si possiedono dati circa il numero delle lavoratrici che hanno esercitato l'opzione per il proseguimento del lavoro oltre i 55 anni di età.

### Art. 5

Con l'entrata in vigore della legge n. 25/99, l'art. 5 della legge n. 903/77 è stato sostituito dall'art. 17 in forza del quale risulta abrogato, in via generale, il divieto di prestazione di lavoro notturno da parte delle donne. Pertanto nel corso dell'anno

1999 in alcune Direzioni Provinciali del Lavoro, ad eccezione di Bologna, Ferrara e Ravenna, non sono stati depositati accordi sindacali in deroga al divieto.

Presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna sono stati depositati 2 accordi che hanno interessato 59 lavoratrici. Tali accordi hanno riguardato aziende appartenenti al settore alimentare e della lavorazione delle materie plastiche e produzione ceramiche. La motivazione è stata quella di un maggior utilizzo degli impianti, del temporaneo incremento dell'attività produttiva e del carattere stagionale dei prodotti nonché del facile deperimento degli stessi.

Presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara sono stati depositati 7 accordi sindacali che hanno interessato 592 unità ed aziende operanti nel settore ortofrutticolo, metalmeccanico, alimentare e saccarifero.

Presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Ravenna sono stati depositati 9 accordi sindacali che hanno interessato 576 lavoratrici. Tali accordi hanno riguardato, in prevalenza, ditte operanti nel settore della trasformazione di prodotti ortofrutticoli in ragione della facile deperibilità delle derrate alimentari in lavorazione nonché ditte appartenenti a comparti produttivi diversi in ragione dell'incremento della produttività.

#### Art. 6

Le Direzioni Provinciali del Lavoro di Modena e Parma hanno svolto una cospicua attività di consulenza in materia, mentre le altre Direzioni non hanno avuto notizie in merito a problemi applicativi della normativa in esame.

#### Art. 7

Non si è a conoscenza di casi di assenza dal lavoro del padre in alternativa alla madre lavoratrice per i periodi previsti dall'art. 7 della legge n. 1204/71, ma da notizie assunte presso l'INPS sembrerebbe essere in numero limitato.

#### Art. 15

Nel corso del 1999, stando alle notizie acquisite, non sono stati posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni richiamate dall'articolo in esame.

Infine si fa presente che in questa regione non vengono svolti lavori in sotterraneo, miniere, cave e gallerie con l'ausilio del personale femminile, né risultano utilizzati biacca, solfato di piombo o altri prodotti contenenti tali pigmenti.

## FRIULI VENEZIA GIULIA

Per quanto riguarda l'applicazione della normativa in esame si evidenzia quanto segue:

### Art. 1

- a) Nel corso del 1999 non sono state riscontrate violazioni riguardanti l'accesso al lavoro;
- b) non risultano intervenute deroghe a mezzo di contrattazione collettiva per quanto riguarda lavori particolarmente pesanti.

### Art. 2

Non si è a conoscenza di eventuali problemi insorti circa l'applicazione di tale articolo.

### Art. 3

Per quanto concerne l'attribuzione delle qualifiche, mansioni, progressione nelle carriere non sono state segnalate o accertate discriminazioni.

### Art. 5

Nel corso del 1999 risultano stipulati n. 4 accordi aziendali in deroga al divieto di lavoro notturno delle donne riguardanti complessivamente n. 299 lavoratrici. Non sono state accertate violazioni.

### Art. 6

Non sono sorti problemi sull'applicazione di tale articolo.

### Art. 7

Non si è a conoscenza di eventuali problemi circa l'applicazione di questo articolo.

### Art. 15

Non è stata compiuta un'azione specifica di vigilanza. In occasione del servizio esterno del personale ispettivo non si sono riscontrati casi di violazione.

Non risultano essere stati proposti dal Pretore ricorsi da parte di lavoratori, nè da parte delle OO.SS.

Si fa presente, infine, che per quanto concerne l'attività di vigilanza sull'applicazione della legge n. 125/91 (Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro) sono state effettuate n. 4 verifiche intermedie e finali su progetti di azioni positive, come previsto dal D.M. 22.7.91.

## MARCHE

Si riferisce, distinto per articolo, lo stato di applicazione, nella regione Marche, della legge in parola.

### Art. 1

- a) Non sono state segnalate violazioni riguardanti l'accesso al lavoro, né vi sono state in merito segnalazioni delle OO.SS.;
- b) non risulta che la contrattazione collettiva abbia stabilito deroghe per mansioni di lavoro particolarmente pesanti.

### Art. 3

Non sono state denunciate discriminazioni per ciò che attiene l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e progressioni di carriera.

### Art. 4

Per quanto è stato possibile rilevare il ricorso a tale normativa è risultato minimo.

### Art. 5

Nel corso dell'anno sono stati stipulati n. 6 accordi aziendali di deroga al lavoro notturno che hanno interessato complessivamente 199 lavoratrici.  
E' rimasto in vigore un accordo stipulato negli anni precedenti.

### Art. 6

L'estensione dei diritti per le lavoratrici madri anche a quelle donne che hanno adottato bambini non ha fatto sorgere alcuna problematica.

### Art. 7

Il ricorso alla normativa prevista da tale articolo, concernente la possibilità per il padre, in alternativa alla madre, di assentarsi per malattia del bambino, può considerarsi marginale. Non sono comunque pervenute agli Uffici richieste di accertamento per eventuali abusi in materia.

### Art. 15

Non risulta che in materia siano state pronunciate sentenze in ordine all'articolo in esame.

Si precisa che dalle indagini svolte presso le aziende produttrici di vernici è risultato che la fabbricazione del prodotto viene effettuata senza l'impiego di biacca o di solfato di piombo.

## PIEMONTE

Il grado di applicazione della normativa in esame, in linea generale, può ritenersi soddisfacente, e ciò è dimostrato anche dal fatto che pochissime segnalazioni sono pervenute dagli Uffici circa eventuali violazioni o comportamenti contrastanti con lo spirito della legge stessa.

Relativamente alle singole disposizioni si precisa quanto segue:

### Art. 1

a) non sono state rilevate dalle singole Direzioni Provinciali, nel corso dell'azione di vigilanza, inosservanze alle disposizioni che vietano qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, per quanto concerne l'accesso al lavoro, la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale;

b) non si è a conoscenza di deroghe intervenute a livello di contrattazione provinciale e aziendale, per ciò che concerne i lavori particolarmente pesanti.

### Art. 3

Non sono pervenute denunce, né sono state accertate violazioni o discriminazioni nell'attribuzione delle qualifiche, mansioni e progressioni nella carriera. In generale si può affermare che l'assegnazione delle mansioni riflette l'inquadramento contrattuale risentendo però delle basse qualifiche professionali con cui le donne sono assunte.

### Art. 4

Nel corso del 1999 non sono pervenute richieste di intervento da parte di lavoratrici interessate all'opzione.

### Art. 5

Nel corso del 1999 sono pervenuti alle Direzioni Provinciali del Piemonte n. 13 accordi aziendali che hanno consentito l'effettuazione del lavoro notturno a n. 203 lavoratrici.

### Art. 6

Non sono state registrate problematiche connesse all'applicazione della norma.

### Art. 7

Limitati sono stati i casi di assenza dal lavoro del padre in alternativa alla madre lavoratrice. Sono stati comunque forniti chiarimenti in merito alla normativa vigente da alcuni Uffici relazioni esterne.

**Art. 15**

**Non risultano richieste di intervento pervenute alla Magistratura da parte delle lavoratrici o delle OO.SS. intese a far cessare comportamenti illegittimi in violazione della normativa in questione. Non si è a conoscenza di sentenze emesse in merito dall'Autorità Giudiziaria.**

**Non risulta che vi siano donne occupate in lavori in miniere, cave e gallerie o che vi siano imprese nella regione che adibiscano donne in lavorazioni industriali comportanti l'uso di biacca, solfato di piombo ed altri prodotti contenenti tali pigmenti.**

**SCHEDA SULLA PARITA' UOMO-DONNA IN MATERIA DI LAVORO (L. 903/1977; L. 125/1991; D.M. 8.7.1991)**

| D.P.L.             | VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - LEGGE 903/1977 |                      |                             |                 |       |       |                                                                                  |                                  |                                                 |                                | CONTRATTI                                                        | ART. 9 L. 125/1991                                |                      |                                               |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|                    | ACCESSO AL LAVORO                          |                      | PARITA'<br>RETRI-<br>BUTIVA | DISCRIMINAZIONI |       |       | POSSIBILITA' PER LA<br>DONNA DI LAVORARE<br>FINO STESSI LIMITI<br>ETA' COME UOMO | LAVORO<br>NOTTURNO<br>(contravv) | ASTENSIONE<br>OBBLIG. E<br>FACOLTAT<br>LAV.MADR | ASTENSIONE<br>PADRE<br>LAVORAT | CONTRATTI<br>DEPOSIT.<br>PRESSO DPL<br>SU LAV.NOTT<br>L.903/1977 | INTERVENTI<br>SVOLTI PER<br>OMESSO<br>INVIO RAPP. | SANZIONI<br>IRROGATE | RICHIESTE<br>SOSPENS.<br>BENEFICI<br>CONTRIB. |
|                    | SETTORI                                    | RAMI DI<br>ATTIVITA' |                             | QUAL.           | MANS. | CARR. |                                                                                  |                                  |                                                 |                                |                                                                  |                                                   |                      |                                               |
| <b>ALESSANDRIA</b> |                                            |                      |                             |                 |       |       |                                                                                  |                                  |                                                 |                                |                                                                  |                                                   |                      |                                               |
| <b>ASTI</b>        |                                            |                      |                             |                 |       |       |                                                                                  |                                  |                                                 |                                | 1                                                                |                                                   |                      |                                               |
| <b>CUNEO</b>       |                                            |                      |                             |                 |       |       |                                                                                  |                                  |                                                 |                                | 10                                                               |                                                   |                      |                                               |
| <b>NOVARA</b>      |                                            |                      |                             |                 |       |       |                                                                                  |                                  |                                                 |                                | 2                                                                |                                                   |                      |                                               |
| <b>TORINO</b>      |                                            |                      |                             |                 |       |       |                                                                                  |                                  |                                                 |                                |                                                                  |                                                   |                      |                                               |
| <b>VERCELLI</b>    |                                            |                      |                             |                 |       |       |                                                                                  |                                  |                                                 |                                |                                                                  |                                                   |                      |                                               |
|                    |                                            |                      |                             |                 |       |       |                                                                                  |                                  |                                                 |                                |                                                                  |                                                   |                      |                                               |
| <b>TOTALE</b>      |                                            |                      |                             |                 |       |       |                                                                                  |                                  |                                                 |                                | 13                                                               |                                                   |                      |                                               |